

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 18 dicembre 2012, presso la sede della CONFCOMMERCIO MILANO si sono incontrati:

- La DORECA Srl rappresentata dalla dott.ssa Maria Antonietta Mura e dal dott. Matteo Remedia, assistiti da Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma e dall'Avv. Ettore Paparazzo,
- Le OO.SS. nazionali nelle persone dai Sigg. Daria Banchieri per la FILCAMS CGIL e Nicola De Filippis della Filcams CGIL ASTI, Dario Campeotto per la FISASCAT CISL e Roberto Ciccarelli e Roberto Maestrelli della UILTUCS UIL unitamente alle strutture territoriali ed alle Rappresentanze Sindacali delle Unità produttive interessate

PREMESSO CHE


- in relazione all'incidenza che la situazione economica, produttiva e finanziaria illustrata ha determinato sui riflessi occupazionali, con lettera datata 5 novembre 2012 e successiva integrazione del 27 novembre 2012 l'Azienda, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e art. 4 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale per n.141 dipendenti, impiegati nei settori e per le mansioni dettagliatamente illustrati nelle citate lettere;
- a seguito di tale comunicazione le Parti si sono incontrate in sede sindacale nella data del 26 novembre 2012 ed in data odierna. Durante tali incontri l'azienda ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, commentando punto per punto i contenuti della citata comunicazione di apertura della procedura;
- in data odierna sono state ulteriormente descritte ed analizzate le ragioni che sono alla base dell'avvio della procedura;
- le RSA e le OO.SS. hanno preso atto di quanto comunicato dall'azienda, hanno confermato la regolarità dell'avvio della procedura e di aver ricevuto tutte le informazioni e gli approfondimenti necessari per l'analisi della problematica prospettata e previsti dalla normativa di legge richiamata; le stesse rappresentanze sindacali si sono dichiarate disponibili ad affrontare i problemi di cui sopra, per trovare soluzioni non traumatiche e quanto possibile conservative dei rapporti di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato, analizzata approfonditamente la situazione nel suo complesso ed in relazione alle specifiche posizioni assunte dalle parti si dichiara quanto segue:

1. in riferimento ai 141 lavoratori dichiarati eccedenti l'Azienda nella lettera di apertura della presente procedura di mobilità, alla luce delle soluzioni alternative al licenziamento emerse nel corso del confronto, riduce l'entità dell'esubero a numero 121 lavoratori e si dichiara altresì disponibile, salvo accordo in sede Ministeriale, a ricorrere a strumenti non traumatici e pertanto ad escludere, ove definitivamente concordato in sede ministeriale, il ricorso allo strumento della mobilità quale strumento di gestione dell'esubero..

Per quanto attiene specificatamente l'esternalizzazione del reparto logistico, l'Azienda si dichiara disponibile a favorire le possibili soluzioni di ricollocazione al lavoro per i lavoratori interessati dalla procedura.

2. Le parti - impregiudicate le contrapposte ragioni e posizioni e in considerazione delle esigenze tecnico-organizzative- confermano la volontà di ricercare soluzioni basate sul principio della non opposizione alla collocazione in mobilità.
3. Le parti convengono di derogare, ai sensi dell'art.8, comma 4, della L.236/93, al limite di 120 giorni per la collocazione in mobilità, differendo il termine finale.
3. Per avere il tempo necessario a ricercare opportunità di ricollocazione, le Parti individuano la CIGS per crisi aziendale come strumento di sospensione dal lavoro, cui saranno interessati, fatto salvo l'accordo del competente



1

Ministero, un massimo di 121 unità tra quelle dichiarate in esubero. E' prevista la sospensione a zero ore progressivamente dei dipendenti che saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative. Per quanto riguarda la rotazione dei lavoratori sospesi, essa è praticabile per i motivi insiti nelle modalità stesse della riorganizzazione amministrativa (con esclusione delle figure di responsabile amministrativo e per gli addetti amministrativi delle sedi di Brescia, Calliano e Baveno, per le quali si prevede la trasformazione in transit point/mini-filiale) descritta nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità e illustrata alle OO.SS. Quest'ultime richiedono, comunque, all'azienda di valutare la CIGS a rotazione ove possibile e sulla base della fungibilità delle mansioni.

4. Gli strumenti per il recupero occupazionale dei lavoratori sospesi saranno i seguenti:
- a) ricorso su base volontaria allo strumento del part time ove le condizioni tecnico organizzative lo consentano;
 - b) riqualificazione del personale, mediante adesione ai programmi e alle iniziative adottate dai competenti uffici regionali e provinciali per l'acquisizione delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni diverse;
 - c) eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni di livello diverso da quelle svolte, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L. 223/91 e previa conciliazione ai sensi dell'art. 411 del c.p.c.;
 - d) collocazione in mobilità per quei lavoratori che dichiarino di non opporsi alla stessa. In tal caso si renderà applicabile l'incentivazione all'esodo non inferiore a sei mensilità dell'indennità di mobilità spettante previa conciliazione ai sensi dell'art. 411 del c.p.c.
5. Ai lavoratori collocati in CIGS, la Società anticiperà il trattamento straordinario di integrazione salariale di mese in mese spettante. Agli stessi lavoratori si renderanno applicabili le misure di sostegno di cui al punto d) che precede.
6. Le OOSS dichiarano e l'azienda ne prende atto, che le eventuali ricollocazioni dei lavoratori, la cui attività è oggetto di esternalizzazione, avverrà secondo le seguenti condizioni: applicazione di contrattazione collettiva siglata da OO.SS confederali, assunzione a tempo indeterminato senza periodo di prova (con facoltà del lavoratore di richiedere un termine all'assunzione), equiparazione dei livelli di inquadramento rispetto all'applicazione di altro CCNL diverso da quello del Terziario distribuzione e servizi, incontri territoriali con le entità destinatarie delle attività esternalizzate.
7. Tra la Direzione aziendale e le rappresentanze sindacali, su richiesta di queste ultime, avverranno incontri con cadenza di norma quadrimestrale a livello territoriale, aventi per oggetto l'evoluzione del programma di riorganizzazione e l'andamento della CIGS, con particolare riferimento all'evolversi della situazione occupazionale.

Considerati i tempi della fase sindacale della procedura, le parti convengono di analizzare tutti gli strumenti di legge utili alla gestione dell'esubero attivando la fase amministrativa della procedura stessa. Di conseguenza le parti, nel sottoscrivere il presente verbale si rendono disponibili a proseguire il confronto presso il Ministero del Lavoro così come previsto dall'art.4, comma 7, Legge 223/91 e chiedono, con separato atto, allo stesso Ministero la convocazione per esperire l'esame congiunto di cui all'art. 1 L.223/1991 e dell'art. 5 L.164/1975 in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

DORECA SRL

CONFEDILCOMMERCI ROMA

Rappresentanze sindacali